

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA

ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO.

DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.

In data presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 453 del 17 giugno 2016;

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave

E

il dr. TRAINA Salvatore nato a il ed residente a in
via n. - C.F. e P.IVA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il dr. Traina, in qualità di medico della disciplina oftalmologia, garantirà l'assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri di S. Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo, nonché le diverse sedi territoriali articolate sul territorio aziendale.

La attività sarà svolta per mediamente 28 ore settimanali e, comunque, nel limite complessivo di 364 ore relative al periodo di conferimento dell'incarico fissato dal 01.08.2016 al 31.10.2016.

Il dr. Traina svolgerà la propria attività professionale in autonomia e, contestualmente, nel quadro indirizzi organizzativi indicati dal Responsabile dell'U.O. dell'A.U.L.S.S. n.10 a cui afferisce.

3. Il compenso orario viene stabilito in € 40,00 (quaranta/00), comprensivo di tutti gli oneri eventualmente dovuti carico dello stesso collaboratore e a carico dell'A.U.L.S.S. n.10, nonché di ogni rimborso spese.

Mensilmente il dr. Traina dovrà presentare relativa fattura. La corresponsione del compenso avverrà in seguito a specifica attestazione da parte del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

In fase di esecuzione del contratto, il dirigente responsabile competente esamina, secondo il programma delle attività, il corretto svolgimento del progetto, mediante la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto o siano solo parzialmente soddisfacenti, il dirigente responsabile può richiedere al collaboratore incaricato di integrare i risultati. Nei casi più gravi di inadempienza

l'A.U.L.S.S. n. 10 può procedere alla risoluzione del contratto.

4. Il presente contratto potrà essere revocato su iniziativa di entrambe le parti con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R.. Si provvederà, altresì, alla cessazione anticipata del rapporto, con preavviso al collaboratore pari ad almeno 30 giorni, a seguito dell'assunzione dell'incarico da parte di un medico S.A.I. oculista.

Al collaboratore che non rispetti il termine dei 30 giorni di preavviso sarà applicata una penale, per ogni giorno di mancato preavviso, di un importo pari a 1/30 del compenso previsto in ragione mensile, fatta salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

5. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 10, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. Una copia dello stesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. L'A.U.L.S.S. n. 10 garantisce la sola copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

8. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

9. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

10. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

11. Il dr. Traina prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Dr. Salvatore TRAINA - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

-Dott. Carlo BRAMEZZA - _____